



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 394

DEL 14 novembre 2016

SETTORE TERRITORIO

OGGETTO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 02009/2016 - ACQUISIZIONE PARERI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO - (CIG Z6C1BDE1DE - CIG ZD71BDE537).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che :

- In data 9.05.2006 il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica aveva emesso Ordinanza n. 33 per la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5,
- in data 19.07.2006, prot. n. 12360, era stata presentata istanza di Permesso di Costruire con la quale si richiedeva la sanatoria delle opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato, nonché la totale riedificazione del fabbricato residenziale demolito;
- sulla suddetta istanza, sottoposta all'esame della locale Commissione Edilizia, era stato espresso parere favorevole, condizionato alla separazione della stessa in due distinte pratiche, di cui una volta alla sanatoria delle opere di demolizione e la seconda per l'edificazione del nuovo fabbricato;
- in data 19.02.2007 era stato rilasciato permesso in sanatoria n. 12, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., inerente opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5 e successivamente, in data 23.02.2007, era stato rilasciato Permesso di Costruire n. 14, per la riedificazione di fabbricato residenziale abusivamente demolito;
- il permesso di costruire n.14/2007 era stato oggetto di ricorso al TAR, conclusosi con sentenza di rigetto n. 1606 del 26 marzo 2010, a cui è seguito appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha, per contro, accolto il ricorso disponendo l'annullamento del citato permesso di costruire con sentenza n. 02009/2016.

Considerato che:

- l'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, per il conseguente coinvolgimento degli interessi di più soggetti che ne subirebbero gli effetti, si presenta di particolare complessità e delicatezza.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 4 ottobre 2016, è stata autorizzata l'acquisizione di uno o più pareri legali da parte di professionisti esperti in materia amministrativa ritenendo che la pluralità delle competenze interpellate potessero essere decisive per acquisire una maggiore certezza nella soluzione del caso addivenendo alla soluzione giuridicamente più corretta e sostenibile per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 02009/2016 di annullamento del Permesso di Costruire n.14 del 23 febbraio 2007, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5, rispettando i molteplici interessi coinvolti ed evitando anche futuri gravami.
- la suddetta Deliberazione ha fornito alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Territorio indirizzi volti l'acquisizione dei suddetti pareri stabilendo un budget complessivo di €. 3.500,00.

Dato atto che gli incarichi in argomento rientrano nella fattispecie di cui all' art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che:

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".*

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Territorio ha accertato che il servizio in questione richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente del Comune e la conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione i soggetti idonei all'assolvimento del suddetto incarico.

Considerato che a tal fine è stata richiesta la disponibilità all'Avvocato Giorgio SANTILLI dello Studio Legale Casavecchia-Santilli e Associati, Via Sacchi n. 44 - Torino e all'Avvocato Mariano PROTTO, Via Cicerone n. 44 – Roma - i quali hanno richiesto, per lo svolgimento del citato incarico, un compenso determinato come segue :

Avvocato Giorgio Santilli

Onorario	€ 1.000,00
CPA 4%.....	€ 40,00
	€ 1.040,00
IVA 22%	€ 228,80
per un totale di	€ 1.268,80

Avvocato Mariano Protto

Onorario	€ 1.500,00
CPA 4%.....	€ 60,00
	€ 1.560,00
IVA 22%	€ 343,20
per un totale di	€ 1.903,20

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/09/2009 con la quale, ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007, veniva approvato il disciplinare delle modalità di conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza esterni all'Amministrazione e visto l'art. 6, comma 2, lettera e), del medesimo disciplinare che contempla i casi esclusi dall'esperimento di procedura comparativa.

Ritenuto congruo il preventivo di spesa redatto dai professionisti sopra citati per un importo complessivo di € 2.500,00 al netto degli oneri di legge (IVA 22% e CPA 4%).

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover assumere un impegno di spesa per l'importo omnicomprendivo di € **3.172,00**, oneri di legge compresi, sul Cap. 124 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e dato atto che tale importo rispetta la spesa stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 4.10.2016.

Atteso che l'art.3, comma 55, della L. 244/2007 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

Dato atto che questo Ente ha rispettato il limite di spesa prevista in bilancio per collaborazioni e consulenze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i.

Accertato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/200, che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'ente locale in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di un parere legale sulla procedura da seguire per la risoluzione della problematica sopra descritta;
- la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo, non dotato di specifico servizio legale.

Ritenuto, altresì, necessario approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze in qualità di Responsabile del Settore Territorio, come nominata con Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2015, e dato atto che la sottoscritta continua a svolgere tale incarico in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di affidare, per i motivi citati in premessa, all'avvocato Giorgio SANTILLI dello studio legale associato Casavecchia-Santilli – Via Sacchi n. 44 - TORINO e all'avvocato Mariano PROTTO – Via Cicerone n. 44 – ROMA, l'incarico per la redazione di parere legale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 4.10.2016, al fine di addivenire alla soluzione giuridicamente più corretta e sostenibile per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 02009/2016 di annullamento del Permesso di Costruire n.14 del 23 febbraio 2007, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5, rispettando i molteplici interessi coinvolti presenti ed evitando anche futuri gravami.
- 3) Di dare atto che la Giunta Comunale con la Deliberazione prima citata ha ritenuto che la pluralità delle competenze interpellate potesse essere decisiva per acquisire una maggiore certezza nella soluzione del caso, intrinsecamente complesso e delicato.
- 4) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di impegnare la spesa complessiva di € **1.268,80**, per compenso all'Avv.to GIORGIO SANTILLI, comprensiva degli oneri di legge e di IVA al codice di bilancio n. 5213.01.00 cap. 124 "Incarichi legali" del PEG 2016 dando atto della relativa esigibilità nel corrente esercizio finanziario.
- 6) Di impegnare la spesa complessiva di € **1.903,20**, per compenso all'Avv.to MARIANO PROTTO, comprensiva degli oneri di legge e di IVA al codice di bilancio n. 5213.01.00 cap. 124 "Incarichi legali" del PEG 2016 dando atto della relativa esigibilità nel corrente esercizio finanziario.
- 7) Di dare atto che l'importo previsto è inferiore ad € 5.000,00 al netto di IVA, pertanto non vi è l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 8) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, ai rispettivi Studi Legali, l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, nonché il riferimento dei rispettivi C.I.G. assegnati al presente incarico.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 10) Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009.
- 11) Di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, inserendo i dati ivi richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Pianezza.
- 12) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Territorio, come nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2015.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella

Estremi Contabili

Accertamento	Impegno	2016	816	0
◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica				
Pianezza, _____		IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO FAVARATO Rag. Luca		

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: CASCIARO LIDIA
Proposta Determinazione n. 97

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 21 novembre 2016

Pianezza, lì 21 novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina